



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE**  
**SERVIZIO GESTIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE N. 109 DEL 08-04-2013**

**OGGETTO:** *Impegno e liquidazione spese di trasferta effettuate dal Segretario Generale Dott. Lauletta nel 1° trimestre 2013*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**RISORSE E INNOVAZIONE**

- Vista la deliberazione G.C. n. 216 del 28/12/2012 relativa all'approvazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2013;
- Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 141 del 17/12/2009 con cui è stata approvata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni del Segretario Comunale tra i comuni di Scandicci e Bientina;
- Vista la deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 44 del 24/03/2010 con cui viene approvata la costituzione della suddetta segreteria convenzionata;
- Dato atto che la convenzione per la gestione associata delle funzioni del Segretario comunale è stata sottoscritta in data 22/01/2010;
- Richiamata la suddetta convenzione, ed in particolare l'art. 9 con cui viene stabilito che gli oneri finanziari per il servizio di Segreteria di cui trattasi siano corrisposti da parte del Comune di Scandicci, con rimborso delle quote di competenza da parte del Comune di Bientina;
- Richiamata la disposizione del Sindaco del Comune di Scandicci n. 48/2010 prot. n. 26276 del 15/06/2010 di nomina e assunzione in servizio del Segretario Generale della Segreteria convenzionata dei Comuni di Scandicci (FI) e di Bientina (PI) dott. Rocco Lauletta a far data dal 21/06/2010;
- Considerato che il Segretario Comunale svolge la sua attività istituzionale per n. 2 giorni presso il Comune di Bientina;
- Dato atto che con propria comunicazione del 16/02/2012, sono state stabilite le modalità di rimborso delle spese di cui trattasi, ovvero per 124 km a viaggio;
- Richiamato il vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e, in particolare l'art. 45, c.2 che prevede il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata;
- Vista la comunicazione del 5/04/2013 del dott. Rocco Lauletta con cui viene fatta richiesta di rimborso delle spese di accesso alla sede convenzionata del comune di Bientina, nel 1° trimestre 2013 per 26 viaggi pari a 3224 km percorsi;
- Richiamata la deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 9 del 07/02/2011, con la quale si prevede che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della L.122/2010, non comportano l'inefficacia dell'art.45, comma 2 del CCNL 16/05/2001 per i Segretari Comunali e Provinciali riguardante il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata;

- Richiamate inoltre:
  - La deliberazione a Sezione Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05 aprile 2011 che ha affermato che il dipendente pubblico può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, ma con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa, mentre non può più essergli riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della L. 417 del 1988, anche nelle ipotesi in cui tale mezzo risulti lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.
  - La nota prot. n. 54055 del 21.04.2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il quale – nell'ambito delle convenzioni di segreteria tra più enti – spetta ai segretari il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'accesso alle diverse sedi di lavoro.
  - Il decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 del Presidente dell'Unità di Missione, istituita con Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 2010, con cui sono state revocate le disposizioni contenute delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn 57/99, 241/02, 282/03 e 138/07, in contrasto con la deliberazione a Sezione Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05 aprile 2011 e con il parere reso dal MEF.
- Ritenuto pertanto dover procedere al rimborso delle spese sostenute dal Segretario Comunale Dott. Rocco Lauletta per gli accessi effettuati al Comune di Bientina in base al valore di 1/5 del costo del carburante acquisito sul sito web ACI;
- Ritenuto pertanto che le somme da corrispondere quale rimborso per spese di accesso alla sede convenzionata di Bientina ammonta complessivamente a € 1.091,65 così determinate:

periodo	n. viaggi	km	€/km	a rimborso Euro
Gen - mar 2013	26	3224	0,3386	1.091,65

- Dato atto che a seguito della convenzione esistente con il Comune di Bientina la somma rimborsata sarà a carico per il 40% all'A.C. di Bientina, per un importo complessivo di € 436,66 , che tiene conto degli importi recuperati;
- La presente liquidazione, essendo relativa a trattamenti economici previsti in favore di personale titolare di rapporto di lavoro dipendente è esclusa dall'obbligo di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in L. 134/2012.

#### DETERMINA

1. Di assumere l'impegno pari a € 1.091,65 dando atto, vista l'attestazione del Dirigente del competente settore sulla copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000, che la spesa fa carico al Bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2013 al Cap. 30200 art.14 Impegno 713/2013.
2. Di liquidare in favore del Segretario comunale dott. Rocco Lauletta la somma pari a € 1.091,65 relativamente al rimborso delle spese di accesso alla sede convenzionata, ovvero al Comune di Bientina, nei periodi sopraindicati;
3. Di accertare l'entrata della somma complessiva pari a € 436,66 , quale quota di competenza del Comune di Bientina, nel Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 al Cap. 177000 art.14 sotto la voce "Rimborsi vari" Acc. n. 294/2013
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Bientina.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE

*Dr. Paolo Barbanti*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.